MISURE URGENTI PER I CONDUTTORI DI IMMOBILI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ABITATIVO, CONSEGUENTE A PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI RILASCIO IN DETERMINATI COMUNI

Art. 3

Copertura finanziaria

Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, pari a 5,15 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corrispondente importo.

Versione in vigore dal 17 febbraio 2006, non più in vigore dal 14 marzo 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni
Estremi	Decreto-legge 1 febbraio 2006, n. 23
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-i-conduttori-di-immobili-in-condizioni-di/art-3-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it